

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA RICERCA CORRENTE 2016

“CAMBIAMENTI CLIMATICI E NUOVI RISCHI ALIMENTARI: INDAGINE MICROBIOLOGICA E TOSSICOLOGICA DI SPECIE ITTICHE ALIENE E INVASIVE”

TRA

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” con sede legale in Palermo Via Gino Marinuzzi n. 3 Cap. 90129 Partita IVA 00112740824, di seguito denominato Istituto “*Istituto Capofila*”;

E

il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Viale Ferdinando Stagno d’Alcontres 31, rappresentato dal Prof. Giovanni Grassi, nato a Messina il 28/07/1948, in qualità di Direttore domiciliato per la carica presso il **ChiBioFarAm-UNIME**, di seguito denominato “*Ente Associato*”

PREMESSO CHE

- il Ministero della Salute – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, ha autorizzato l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” all’esecuzione della ricerca dal titolo “cambiamenti climatici e nuovi rischi alimentari: indagine microbiologica e tossicologica di specie ittiche aliene e invasive” - codice iscrizione anagrafica ricerche IZS SI 15/16 - codice unico del progetto C.U.P. H76J17000570001;
- il Dipartimento di Scienze Chimiche Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Messina (di seguito denominato Ente Associato), ha tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica;
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” e il Dipartimento di Scienze Chimiche Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali, intendono instaurare una collaborazione per lo svolgimento della suindicata ricerca;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

L'Istituto Capofila rappresentato dal Commissario Straordinario, dott. Salvatore Seminara, nominato con Decreto del Ministro della Salute del 4 agosto 2015, di seguito denominato "Istituto" assegna all'Ente che accetta, per la parte di propria competenza, lo svolgimento delle fasi di ricerca meglio esplicitate nel Modulo 1bis del progetto.

ART. 2 – UNITA' OPERATIVA

L'Ente Associato, ai fini dello svolgimento della ricerca costituirà l'unità operativa n. **1 EMS**, la quale opererà con gli obiettivi e le modalità indicati nel progetto medesimo e che, eventualmente, potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi predisposti dal Responsabile scientifico del progetto, dott.ssa **Antonella Costa**, in accordo con il Responsabile dell'Unità Operativa dell'Ente associato, dott. **Fabio Marino**.

ART. 3 – DURATA E PROROGA DEI TERMINI

Il progetto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere, già, dal 1° novembre 2017.

Il Responsabile scientifico della ricerca, su propria iniziativa o su richiesta motivata di uno o più responsabili di unità operative, potrà avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei tempi di realizzazione della stessa, in misura non superiore al 50% della durata della ricerca.

ART. 4 - COMPITI UNITÀ OPERATIVA

I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell'unità operativa dell'Istituto sono quelli indicati nelle fasi previste nel Modulo 1bis del progetto.

ART. 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE

L'Istituto capofila si impegna a corrispondere all'Ente Associato, “quale contributo per l'esecuzione dell'attività di ricerca”, l'importo previsto nella **Tabella 2** (“spese complessive intero progetto”) inclusa nel progetto, pari a € **500,00**, comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'unità operativa in ordine al materiale di ogni tipo impiegato nell'indagine, ai mezzi d'opera, alle prestazioni tecnico-professionali ed a quant'altro si rendesse necessario ai fini dello svolgimento della ricerca.

Il pagamento del “contributo per l'esecuzione dell'attività di ricerca” verrà disposto dall'Istituto capofila all'Ente Associato la cui unità operativa abbia portato a termine il lavoro di propria competenza, previa presentazione della relativa rendicontazione economica, e documentata richiesta amministrativo contabile dell'Ente partner e comunque solo successivamente alla erogazione delle somme da parte del Ministero della Salute.

ART. 6. - IMPEGNI DELLE PARTI

Nel caso di corresponsione da parte del Ministero anzidetto di eventuali acconti, l'Istituto capofila si impegna a corrispondere all'Ente Associato la relativa quota economica.

L'Ente associato si impegna a cooperare, per il tramite della propria unità operativa, con il Responsabile scientifico dell'Istituto capofila per assicurare un'efficiente gestione della ricerca e, in particolare, a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento dell'obiettivo.

ART. 7. - COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE FASI

- 1) Il Responsabile scientifico del progetto coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti dallo stesso previsti e avrà cura di tenere conto, compatibilmente con l'osservanza della convenzione stipulata con il Ministero della Salute, delle specifiche esigenze delle singole unità operative.

- 2) L'Istituto capofila si riserva il diritto di verificare, durante l'esecuzione della ricerca, lo stato di avanzamento delle fasi affidate all'Ente associato al fine di accertare l'attinenza dell'impostazione agli obiettivi indicati. Con l'assenso scritto o su richiesta dell'Istituto capofila, durante lo svolgimento della ricerca possono essere apportate al programma le eventuali modifiche ritenute necessarie.

ART. 8 – MODALITA' D'ESECUZIONE

- Entro 20 giorni dal termine di ogni fase di competenza, l'Ente associato rimetterà al Responsabile scientifico del progetto l'elaborato relativo, sottoscritto dal Responsabile.
- Entro 30 giorni dal termine dell'ultima fase di competenza, l'Ente associato farà pervenire al Responsabile scientifico del progetto l'elaborato finale che dovrà riportare la dettagliata relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, sui soggetti esaminati e sui risultati complessivamente ottenuti.

ART. 9 – RISOLUZIONE

Nei casi documentati in cui l'unità operativa non provveda ad inviare le relazioni di competenza, ovvero in cui le indagini affidate all'Ente associato non soddisfino gli obiettivi previsti (e specificati nei protocolli operativi di cui al punto 2) o le successive indicazioni fornite dal Responsabile scientifico del progetto per mancata, incompleta o irregolare attuazione del programma di ricerca, nonché qualora l'Ente associato non completi la propria parte di ricerca entro il periodo previsto nel progetto, è facoltà dell'Istituto capofila risolvere unilateralmente la presente convenzione nei confronti dell'Ente associato inadempiente, con esclusione di ogni pretesa finanziaria (ove previsto), anche parziale, per il lavoro già compiuto da parte dell'Ente associato cui appartiene l'unità.

In tal caso l'attività di ricerca non eseguita o attuata in maniera incompleta o irregolare, compatibilmente con lo stadio e la tipologia della ricerca, può essere avocata dall'Istituto capofila o essere da questo assegnata ad altro Istituto associato

con l'obbligo per l'Ente associato di restituire l'eventuale anticipazione economica sin lì corrisposta.

ART. 10. – DIRITTI DI PROPRIETA' E BREVETTI

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra l'Istituto Capofila e il Ministero.

Compatibilmente alle eventuali attività di brevettazione, l'Istituto Capofila e l'Ente associato potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività di ricerca.

Eventuali pubblicazioni dovranno essere concordate tra le parti del presente accordo ed indicare il nome degli Enti che hanno partecipato e del Ministero della Salute che ha erogato i finanziamenti.

Nel caso di citazione di più Enti finanziatori, il Ministero della Salute deve comparire per primo.

ART. 11 – SOTTOSCRIZIONE, REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione verrà sottoscritta con firma digitale e trasmessa tramite PEC, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni (relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC), e sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente. Essa è soggetta all'imposta di bollo a carico di entrambe le parti, che verrà assolta dall'Università in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Per ***l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sicilia "A. Mirri"***

Per ***l'Ente Associato***